



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. STAFSIND 2744/2020

Ordinanza. n. 85 del 12/06/2020

Oggetto: CV 19 - TRAPANI RIPARTE MISURE ATTUATIVE DEL DPCM DEL 17/05/2020 E DEL DPCM DELL'11/06/2020 E DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 22 DEL 02/06/2020 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE 75/2020

IL SINDACO

Premesso che:

il Governo nazionale con il D.P.C.M. del 17/05/2020 ha stabilito la progressiva riapertura delle attività confermando le misure da applicare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal giorno 18 maggio detando ulteriori misure con D.P.C.M. dell'11/06/2020;

Atteso che, in ambito Regionale e fino alla data odierna, in materia di emergenza epidemiologica da COVID19 il Presidente della Regione Siciliana ha adottato Ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure pela prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come di seguito indicate: n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, n.3 e 4 del 08.03.2020, n. 5 del 13.03.2020, n. 6 del 19.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, n. 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n. 11 del 25.03.2020, n.12 del 29.03.2020, n.13 dell'1.04.2020, n.14 del 3.04.2020, n. 15 dell'8.04.2020, n. 16 dell'11.04.2020, n.17 del 18.04.2020,n.18 del 30.4.2020, n. 19 dell'01.05.2020, n. 20 dell'01.05.2020 e n°21 del 17/05/2020, n.22 del 02/06/2020;

Dato atto che, in ambito comunale con le Ordinanze Sindacali n.37 dell'11.03.2020, n. 38 del 12.03.2020, n. 43 del 17.03.2020, n. 47 del 19.03.2020, n. 48 del 26.03.2020, n. 49 del 30.03.2020, n. 51 del 03.04.2020, n. 53 del 06.04.2020, così come modificata ed integrata dall'Ordinanza n. 56 del 13.04.2020, n. 57 del 13/04/2020 e n° 63 del 03/05/2020, n° 67 del 18/05/2020 come modificata con OS n°69 del 20/05/2020,n°75 del 28/05/2020 sono state adottate misure volte a contrastare la diffusione del contagio ed a prorogarne gli effetti nonché ad autorizzare progressive riaperture e ciò in sintonia con i vari provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nonché con le Ordinanze adottate dal Presidente della Regione Siciliana.

Nello specifico si riportano, a seguire e sinteticamente, i provvedimenti adottati in ambito locale per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19:

A) Con Ordinanza n.37 dell'11/03/2020 adottata dal Vice Sindaco, ex art. 50, comma 5 del D.lgs.267/2000, sono state intraprese misure volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 quali:

1. la chiusura e la conseguente sospensione di tutte le attività ludico ricreative e sportive comunali, fatte salve le sedute di allenamento degli atleti agonisti all'interno degli impianti sportivi da tenersi a porte chiuse;
2. la chiusura dell'ex campo scolastico CONI;
3. la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato del pesce di via Cristoforo Colombo;
4. la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato del contadino di lungomare Dante Alighieri;
5. la chiusura delle Ville Comunali: Villa Margherita e Villa Pepoli, la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del mercato settimanale del giovedì e ciò fino al 03/04/2020.

B) Con Ordinanza del Sindaco n. 38 del 12.03.2020, sono state intraprese altre misure volte a contrastare e limitare la diffusione del contagio da COVID-19 quali la disinfezione/sanificazione di tutte le strade, marciapiedi e piazze comunali, la chiusura al pubblico del CCR fisso sito sul Lungomare Dante Alighieri, la sospensione del servizio dei

CCR mobili e la sospensione del servizio di pulizia di Piazzale Ilio relativo al mercato settimanale del giovedì, fino al 3.04.2020.

C) Con Ordinanza del Sindaco n. 43 del 17.03.2020 così come integrata con Ordinanza n. 47 del 19.03.2020, emanata ai sensi dell' art. 32 della l. 833/1978 e dell'art. 50 del d.l.vo 267/2000 sono state adottate fino al giorno 03.04.2020 ulteriori misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 attraverso l'interdizione al pubblico dell'accesso alle aree cimiteriali, fatta eccezione per i dipendenti addetti al servizio di custodia e ricezione salme e per le imprese di onoranze funebri, nonché sono stati individuati le operazioni consentite all'interno del cimitero comunale e stabiliti degli orari per regolare talune operazioni e l'ingresso delle salme.

D) Con Ordinanza del Sindaco n. 48 del 26/03/2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) limitatamente alle funzioni 2 "Sanità ed assistenza sociale e veterinaria", funzione 3 "Volontariato", Funzione 9 "Assistenza popolazione" con effetto immediato e fino a dichiarata cessazione dell'emergenza;

E) Con Ordinanza Sindacale n. 49 del 30/03/2020 sono state specificate le procedure di dettaglio, ex art. 2, comma 4, lett. e) dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 27/03/2020, per la gestione delle diverse tipologie di rifiuti derivanti da pandemia sia per quanto attiene le aziende che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che per le famiglie che sostengono persone affette da patologie implementando il contenuto di quanto disposto con l'O.S. n. 38/2020.

F) Con Ordinanza Sindacale n. 51 del 03/04/2020 è stato disposto di allineare e prorogare fino al giorno 13/04/2020 i termini di efficacia dell'O.S. n. 38 del 12.03.202 e dell'O.S. n. 43 del 17.03.2020, così come integrata con Ordinanza n. 47 del 19.03.2020.

G) Con Ordinanza Sindacale n. 53 del 06/04/2020 sono state confermate:

1) le Direttive Sindacali, Assessoriali, del Segretario Generale e dei Dirigenti emanate in materia e garantita, senza soluzione di continuità, le seguenti prestazioni indispensabili, indifferibili ed essenziali fino al giorno 13 aprile 2020, salvo proroghe delle condizioni di emergenza:

- servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
- servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti;
- manutenzione delle reti stradale, idrica e fognaria;
- manutenzione degli impianti di depurazione;
- ville e giardini per gli aspetti igienico sanitari;
- polizia municipale;
- supporto alle attività necessarie nella attuale fase di emergenza sanitaria;
- gestione del personale;
- servizio di protezione civile;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- ragioneria
- protocollo;
- economato e provveditorato;
- sistemi Informatici;
- attività necessarie alla effettuazione dei pagamenti;
- attività necessarie alla conclusione dei procedimenti dichiarati urgenti.

2) disposta la chiusura al pubblico di tutte le sedi comunali facendo salve le attività di cui al superiore punto 1), svolte anche mediante lavoro agile;

3) disposte ulteriori operazioni di sanificazioni delle sedi comunali e delle scuole comunali;

4) stabilito di rispettare i termini di scadenza degli stipendi, dei pagamenti e dei contributi fissati dalla normativa e/o dai regolamenti dell'ente;

5) disposto di rispettare i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi fissati dalla normativa e/o dai regolamenti dell'ente, nonché i termini di maturazione del silenzio assenso in tutti i casi in cui dagli stessi derivino conseguenze sul sistema economico e/o sulla tutela dei cittadini che versano in condizione di indigenza, anche tenendo conto delle segnalazioni dei soggetti interessati;

6) disposto di impegnare i Dirigenti ad adottare le necessarie misure organizzative ed attuative della medesima Ordinanza;

7) disposto di inserire nel redigendo piano della performance le disposizioni e obiettivi previsti nel medesimo provvedimento.

H) Con Ordinanza Sindacale n. 56 del 13/04/2020:

1. è stata modificata ed integrata parzialmente l'O.S. n. 53/2020 limitatamente alla individuazione delle prestazioni indispensabili dei servizi cimiteriali aggiungendo le operazioni di esumazione, tumulazione ed estumulazione delle salme con le relative attività connesse alla natura edilizia ed è stato specificato che il servizio di tamponatura ed apertura dei loculi cimiteriali sia da annoverarsi tra i servizi di pubblica necessità da non poter sospendere;

2. sono stati quindi prorogati al 30 maggio 2020 i termini di efficacia delle sotto elencate OO.SS. n.37/2020, n. 38/2020, n. 43/2020 come integrata con O.S. n. 47/2020, e n. 53/2020.

I) Con Ordinanza Sindacale n. 57 del 13/04/2020 è stato modificato il punto 2 dell'O.S. n.53/2020 rettificando la scadenza della proroga degli effetti delle OO.SS. n. 37/2020; n. 38/2020, n.43/2020, come integrata con O.S. n. 47/2020, n. 53/2020 fino al 3 maggio 2020 e non fino al 30 maggio 2020 come erroneamente rilevato;

L) Con Ordinanza Sindacale n° 63 del 03/05/2020 si è autorizzata l'apertura del Cimitero, il Mercato del Pesce di via Cristoforo Colombo e il Mercato del Lungomare Dante Alighieri, le Ville Comunali Margherita e Villa Pepoli e il campo Coni;

M) Con Ordinanza Sindacale n° 67 del 18/05/2020 come modificata con Ordinanza Sindacale n° 69 del 20/05/2020 si è proceduto a modificare gli orari di apertura del Mercato del Pesce; ad autorizzare la riapertura delle aree attrezzate a gioco per bambini all'interno delle Ville Comunali Margherita e Villa Pepoli; a regolamentare la fruizione al pubblico dell'area mercatale del Mercato del Contadino di Lungomare Dante Alighieri, ad ampliare la platea dei servizi individuati come essenziali nonché a revocare con decorrenza dal giorno 18 maggio 2020, la Ordinanza Sindacale n°63/2020 e, per l'effetto, autorizzare- con le dovute prescrizioni- l'apertura al pubblico dei CCR mobili e del CCR fisso sito sul Lungomare Dante Alighieri;

N) Con Ordinanza 75 del 28/05/2020 è stata modificata la parte relativa all'organizzazione dell'apertura del Mercato del contadino di Lungomare Dante Alighieri confermando, anche ai sensi dell'art 16 dell'OPRS n°21 del 17/05/2020, l'O.S. n. 63/2020 nella parte in cui dispone la chiusura e la conseguente sospensione delle attività del Mercato Settimanale del Giovedì;

Atteso che

in ambito Regionale, il Presidente della Regione Siciliana ha adottato Ordinanza contingibile e urgente n°22 del 02/06/2020 e all' art.7 riporta *"Sono, altresì, autorizzati i mercati, le fiere e i mercatini hobbistici, con l'obbligo di adottare ogni adeguata misura di distanziamento e contenimento del contagio. Il sindaco del Comune interessato all'attività mercatale dispone in conseguenza con propria Ordinanza, limitandone anche giorni e orari di accesso e vietando, ove lo ritenga necessario, l'autorizzazione all'apertura dei c.d. mercati rionali. Per le attività di cui ai commi che precedono, anche con specifico riferimento ai dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, ecc...) ed*

Dato atto che questa Amministrazione ha rappresentato la propria determinazione politica ad assumere ogni azione per contribuire a mettere in salvo l'esistenza delle attività produttive dei nostri territori come rilevabile dal documento pubblico del 17 aprile u.s. e dal Regolamento per l'attuazione di misure di sostegno del sistema delle micro imprese trapanesi approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 12/05/2020 che, per quanto su espresso, modificare e integrare le misure già attivate con le richiamate Ordinanze Sindacali e , in ultimo con OS n°75/2020

Sentito il Segretario Generale

Sentito il Dirigente del III Settore e a.i. del V Settore

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art.50 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i:

ORDINA

1. Confermare quanto disposto con Ordinanza Sindacale n°75/2020 e alla luce dell'OPRS n.22/2020 e modificare e integrare la stessa **limitatamente a quanto evidenziato in grassetto nel corpus della presente Ordinanza**

2. Onerare i Dirigenti Responsabili dei vari Settori Comunali, ciascuno per le parti di propria competenza, nonché gli Organi delle Società e degli Enti Partecipati di mantenere e vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, così come già declinate nella Ordinanza Sindacale n°63/2020 e n° 67/2020 come modificata con OS n°69/2020 nonché con la presente, nel rispetto di quanto indicato nelle relazioni a firma dell'Esperto epidemiologo, e di tutte le disposizioni nazionali e regionali che regolano detta materia, anche avvalendosi del Covid manager già individuato dai vari Dirigenti. Per la rispettiva competenza i soggetti di cui sopra e/o il Datore di lavoro comunale sono tenuti al contestuale e immediato eventuale ulteriore aggiornamento dei documenti protocolli valutazione dei rischi nell'ambito dei rispettivi comparti gestionali e funzionali nonché dei protocolli condivisi di cui in allegato al DPCM del 17/05/2020, dei protocolli stipulati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione nonché delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori di cui all' all. 6 al DPCM 26/04/2020, specificando:

• Al Dirigente del III Settore, Arch.Vincenza Canale, già incaricata quale datore di lavoro, viene anche affidato l'incarico di Referente Aziendale per la gestione dell'emergenza COVID19 con onere di provvedere all'approvvigionamento dei DPI necessari a salvaguardare la salute dei lavoratori ;

• Il Dirigente del VII Settore, Arch.Rosalia Quatrosi è onerata, avvalendosi di propri collaboratori, della predisposizione del "Registro di controllo per la pulizia/sanificazione" di tutti i locali comunali disponendo anche per l'attento controllo e vigilanza

3. **CONFERMARE L'APERTURA DEL CAMPO CONI** per consentire "le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali, sono nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali" e secondo le modalità organizzative-gestionali possibili, fermo restando quelle e precauzionali per come già declinate con precedenti ordinanze e che, a seguire si riportano e con **con l'integrazione riportata in grassetto**:

- orario di ingresso e fruizione del campo CONI da lunedì al sabato ore 7-13 e 15-20 e la domenica dalle ore 7-12;
- l'ingresso al campo CONI deve essere contingentato nel numero di un massimo di 100 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di due ore, nel rispetto della fruibilità del campo da parte di tutti gli atleti (professionisti e non professionisti);
- sarà utilizzabile soltanto l'ingresso secondario in questo primo periodo di riapertura. L'altro ingresso sarà temporaneamente inibito;
- l'ingresso reso disponibile sarà diviso con due transenne mobili per differenziare i flussi di ingresso dai flussi di uscita;
- all'ingresso sarà collocato il dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- gli atleti (professionisti o non professionisti) che si recano al campo CONI devono già indossare i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità), non sarà consentito l'ingresso ai soggetti che usano mascherine con valvola perché tale mascherina protegge solo chi la indossa, con valvola, durante l'attività sportiva individuale la mascherina può essere tolta **SOLTANTO** se a distanza di almeno DUE metri dall'altra persona; prima di togliere la mascherina, gli atleti dovranno lavarsi le mani con gel liquido, poi possono togliere la mascherina e riporla in un apposito sacchetto; alla fine dell'allenamento, gli atleti dovranno: lavarsi le mani con gel e rimettere la mascherina prima di avviarsi all'uscita del campo CONI;
- gli operatori del campo CONI saranno preposti al "controllo garbato" del rispetto di questa e delle altre norme e delle distanze specificate;
- **SARANNO AMMESSI** soltanto gli atleti (professionisti o non professionisti) di età superiore ad anni 18. I minori devono essere accompagnati da un atleta di età superiore ad anni 18 (che sarà responsabile del rispetto, da parte del minore, delle norme previste);
- sono consentite **SOLTANTO** attività sportive individuali (lista non esaustiva: corsa, allenamento a corpo libero, etc.)

- DURANTE LA CORSA, gli atleti devono, di preferenza, correre gli uni accanto agli altri, rispettando comunque i DUE metri di distanza; se si trovano a correre gli uni dietro gli altri, allora devono mantenere una distanza di almeno CINQUE metri;
- i flussi di ingresso al, e di uscita dal campo CONI saranno gestiti dalla presenza di due operatori; gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita;
- USO DEI SERVIZI IGIENICI: sarà consentito l'uso dei servizi igienici presenti al di sotto della tribuna; sono presenti dei servizi igienici separati per donne e per uomini; all'interno di ciascuno dei servizi NON sarà consentito l'uso dello spazio "spogliatoio" a tale scopo, e sarà aperto uno solo dei servizi disponibili. Gli operatori del campo CONI provvederanno alla pulizia degli stessi servizi dopo ciascun utilizzo; i lavandini saranno dotati di dispenser con sapone liquido e rotolo di carta per asciugare le mani; il personale del campo deve provvedere alla periodica pulizia dei servizi;
- NON SARA' consentito l'uso di qualunque tipo di palla, pallone, etc. nè alcuna attività ludica o ricreativa **ad eccezione di quelle in favore di minori e persone non autosufficienti, con accompagnatore, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.**

4. CONFERMARE L' APERTURA DELLE AREE MERCATALI ED INTEGRARE PER COME RIPORTATO IN GRASSETTO

A)MERCATO DEL PESCE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO

Restano ferme tutte le misure organizzative necessarie a prevenire il contagio da COVID19 in capo al Dirigente del III Settore in raccordo con il Comando PM per come declinate nelle precedenti Ordinanze Sindacali e che a seguire si riportano:

- Orario di al pubblico: tutti i giorni da lunedì **alla domenica** dalle ore 7,30 alle ore 13,00;
- gli operatori autorizzati del mercato del pesce avranno accesso alle ore 7,00 dal cancello sito in Via dei Gladioli, e avranno circa 30 minuti di tempo per sistemare la merce; dopo lo scarico, potranno lasciare il mezzo all'interno del recinto del mercato del pesce in zona adiacente allo stesso cancello;
- sarà consentita la vendita solo agli operatori autorizzati, e con postazioni assegnate;
- il numero massimo di collaboratori per operatore autorizzato deve essere fissato in una unità, in aggiunta all'operatore (se l'operatore ha una postazione), e di due collaboratori, in aggiunta all'operatore (se l'operatore ha due postazioni adiacenti)
- tutti gli operatori e tutti i rispettivi collaboratori dovranno usare una mascherina chirurgica o "di comunità"; non sarà consentito loro l'uso di mascherine con valvola perché tale mascherina protegge solo chi la indossa;
- l'ingresso e lo stazionamento al Mercato del pesce deve essere contingentato nel numero di un massimo di 25 persone alla volta;
- la durata massima di permanenza all'interno del mercato è subordinata al rispetto degli acquirenti in attesa all'esterno ;
- l'ingresso al mercato del pesce sito in via Cristoforo Colombo sarà usato per i flussi di entrata e di uscita degli utenti;
- all'ingresso saranno collocati i dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- ai clienti del mercato è imposto l'uso di dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di "comunità"), non sarà consentito l'uso di mascherine con valvola perché tale mascherina protegge solo chi la indossa;
- dal cancello di ingresso saranno posizionate sufficienti transenne onde definire in maniera separata i flussi di entrata da quelli di uscita. All'interno degli spazi di vendita i corridoi saranno a senso unico;
- i flussi di ingresso di entrata e di uscita dal Mercato del pesce (momento di potenziale assembramento nell'utilizzo dei luoghi del mercato) saranno gestiti dalla presenza di due operatori, gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita nonché di organizzare il flusso di entrata in rapporto a quello in uscita, es: se escono due persone, sarà autorizzato l'ingresso a due persone, e così via in modo che il numero massimo di acquirenti presenti contemporaneamente all'interno del mercato del pesce non superi mai il numero di 25 acquirenti;
- gli operatori autorizzati alla vendita hanno la responsabilità del controllo e vigilanza sul rispetto della distanza di almeno un metro tra di loro nonché con gli acquirenti, richiamando, laddove opportuno, al rispetto delle regole;

- l'ingresso al mercato sarà consentito ad una sola persona per famiglia al fine di consentire l'ingresso anche ad altri acquirenti se in attesa all'esterno e comunque nel rispetto del numero massimo di presenza all'interno di 25 acquirenti ;

B) MERCATO DEL CONTADINO DEL LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI

Restano ferme tutte le misure organizzative necessarie a prevenire il contagio da COVID19 in capo al Dirigente del III Settore in raccordo con il Comando PM per come declinate nelle precedenti Ordinanze Sindacali e che a seguire si riportano:

L'apertura e funzionalità settimanale (sabato) del mercato del contadino, rimane subordinata all'autonoma e responsabile gestione delle Associazioni di categoria, come segue:

- 1- Zona A (con ingresso via Cappuccinelli), gestita da Feder.Agri-sede provinciale Trapani;
- 2- Zona B (con ingresso via Cafiero), gestita dalla Coldiretti-Trapani;

entrambi gli ingressi, che hanno una larghezza sufficiente a consentirne la divisione in due mediante l'uso di transenne mobili, debbono garantire la differenziazione dei flussi di entrata e di uscita;

l'ingresso sito sul Lungomare Dante Alighieri rimarrà chiuso. La gestione del Mercato del Contadino, affidata alle Associazioni di Categoria Feder.Agri e Coldiretti, nel rispetto dei piani di organizzazione e sicurezza e dell'elenco dei soggetti assegnatari degli spazi, presentati dalle stesse Associazioni di Categoria, così come valutate nella relazione dell'Epidemiologo n.28/20, dovrà condursi con le ulteriori precauzioni di seguito dettagliate:

l'ingresso al Mercato del Contadino da parte dei produttori è consentito a far ora dalle 6:00;

l'ingresso al pubblico al Mercato del Contadino è consentito dalle 7.00 alle 12.30;

al fine di evitare possibili assembramenti all'interno delle zone del mercato, l'ingresso alle stesse deve essere contingentato e permesso ad un numero massimo di persone come segue:

a.per il settore A (Feder.Agri): il numero di postazioni di vendita allestite dall'organizzazione è 15; ogni postazione allestita è di una larghezza di almeno 5 metri. Si consente pertanto l'accesso ad un numero massimo di 45 clienti alla volta, corrispondenti a 2 clienti serviti contemporaneamente per postazione, più un cliente in attesa alla stessa postazione, nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro;

b.nella zona B (Coldiretti): il numero di postazioni di vendita allestite dall'organizzazione è di 20; ogni postazione allestita è di una larghezza di almeno 3 metri. Si consente pertanto l'accesso ad un numero massimo di 60 clienti alla volta, corrispondenti a 2 clienti serviti contemporaneamente per postazione, più un cliente in attesa alla stessa postazione, nel rispetto del distanziamento fisico di almeno un metro;

i cittadini che si recano al Mercato del Contadino devono già indossare dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o "di comunità"); non sarà consentito l'uso della mascherina con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa;

a ciascun ingresso, un operatore della relativa organizzazione si occuperà di regolare i flussi di ingresso e di uscita assicurando il rispetto della distanza di almeno un metro fra le persone quando in fila;

all'interno delle zone, le organizzazioni:

- a.allestitanno le postazioni di vendita a ferro di cavallo, indicando la direzione del flusso di persone;

b. posizioneranno delle transenne davanti a ciascuna postazione di vendita per impedire ai clienti di toccare la merce;

c. metteranno a disposizione un operatore per effettuare un “controllo garbato” del rispetto della distanza e dell’uso dei dispositivi di protezione all’interno della zona;

d. prevedono la presenza di due operatori per postazione di vendita;

le due zone di vendita saranno separate da transenne; i clienti che vorranno effettuare degli acquisti in entrambe le zone dovranno completare gli acquisti in una zona, uscire dalla stessa, prima di recarsi nell’altra;

in ognuna delle zone, l’organizzazione responsabile posizionerà un bagno chimico a sanificazione automatica dopo ogni uso per gli operatori; tali servizi non saranno fruibili dal pubblico.

Rimane in capo alle Associazioni di Categoria l’obbligo della generale sanificazione delle zone A e B a chiusura delle operazioni mercatali.

C) CONFERMARE la chiusura del mercatino settimanale del giovedì per come già riportato alla lettera C) dell’OS n°75/2020 salvo accettazione ed attuazione di quanto previsto con delibera di Giunta Comunale n° 161/2020

VILLE COMUNALI

Confermare **ed integrare** le disposizioni per l’apertura delle Ville Comunali “Margherita ” e Pepoli” con la possibilità di fruizione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, ferme tutte le misure organizzative necessarie a prevenire il contagio da COVID19 in capo al Dirigente del III Settore in raccordo con il Comando PM per come declinate nelle già richiamate Ordinanze Sindacali effettuando l’integrazione **per come riportato in grassetto a seguire:**

A)VILLA MARGHERITA

- orario di apertura di Villa Margherita: tutti i giorni da lunedì a domenica dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 16 alle 20;
- l’ingresso alla Villa Margherita deve essere contingentato nel numero di un massimo di 100 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di due ore, onde consentire l’alternarsi della fruibilità del parco da parte di tutti i cittadini;
- sarà utilizzabile soltanto l’ingresso principale sito in viale Regina Margherita. Gli altri ingressi saranno momentaneamente interdetti. Tale ingresso sarà utilizzato per i flussi di entrata e di uscita del pubblico a mezzo di sufficienti transenne onde definire in maniera separata i flussi di entrata da quelli di uscita;
- all’ingresso sarà collocato il dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- i cittadini che si recano alla Villa Margherita devono già indossare i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità), non sarà consentito l’ingresso ai soggetti che usano mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa;
- i cittadini devono mantenere una distanza di almeno un metro da altri cittadini non della stessa famiglia convivente;
- All’interno della Villa, la mascherina può essere rimossa laddove è possibile mantenere il distanziamento fisico di due metri da persone di altri gruppi. Deve essere di nuovo indossata prima di uscire dalla villa;
- gli operatori della Villa saranno preposti al “controllo garbato” del rispetto di questa distanza;
- i flussi di ingresso in entrata e di uscita dalla Villa Margherita (momento di potenziale assembramento) saranno gestiti dalla presenza di due operatori; gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita;
- E’ consentito l’uso dell’area attrezzata per il gioco dei bambini con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore e/o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura. Le aree giochi dovranno essere sanificate, periodicamente, e sicuramente alla fine turno dagli operatori;
- **Subordinatamente all’organizzazione del servizio di pulizia, è consentita l’apertura al pubblico dei**

servizi igienici che dovranno essere puliti dopo ciascun utilizzo. I lavandini saranno dotati di dispenser con sapone liquido e rotolo di carta per asciugare le mani;

- la fontana presente all'interno della Villa Margherita sarà spenta durante gli orari di apertura ed accesa durante gli orari di chiusura (per garantire comunque il ricambio dell'acqua e la pulizia della vasca);
- l'ingresso alla Villa Margherita può essere permesso nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, ad eccezione delle persone conviventi della stessa famiglia, dunque a condizione che nella routine di vita condividano già lo stesso tetto. I minori devono essere necessariamente accompagnati da genitori e/o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura. Possono avere accesso anche persone non completamente autosufficienti ma con accompagnatore.

B)VILLA PEPOLI

- orario di apertura della Villa Pepoli: tutti i giorni da lunedì a domenica dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 16 alle 20;
- l'ingresso alla Villa Pepoli deve essere contingentato nel numero di un massimo di 50 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di due ore, onde consentire l'alternarsi della fruibilità del parco da parte di tutti i cittadini;
- Sarà utilizzabili in questo primo periodo di riapertura, soltanto l'ingresso principale sito su via Conte Agostino Pepoli. L'altro ingresso è momentaneamente interdetto. Tale ingresso sarà utilizzato per i flussi di entrata e di uscita del pubblico a mezzo di sufficienti transenne onde definire in maniera separata detti flussi di entrata da quelli di uscita;
- all'ingresso sarà collocato il dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- i cittadini che si recano alla Villa Pepoli devono già indossare i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di comunità), non sarà consentito l'ingresso ai soggetti che usano mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa;
- i cittadini devono mantenere una distanza di almeno un metro da altri cittadini non della stessa famiglia convivente;
- All'interno della Villa, la mascherina può essere rimossa laddove è possibile mantenere il distanziamento fisico di due metri da persone di altri gruppi. Deve essere di nuovo indossata prima di uscire dalla villa;
- gli operatori della Villa saranno preposti al "controllo garbato" del rispetto di questa distanza;
- i flussi di ingresso e di uscita dalla Villa Pepoli saranno gestiti dalla presenza di due operatori; gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita;
- E' consentito l'uso dell'area attrezzata per il gioco dei bambini con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore e/o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura.
- Le aree giochi dovranno essere sanificate, periodicamente, e sicuramente alla fine turno dagli operatori;
- **Subordinatamente all'organizzazione del servizio di pulizia, è consentita l'apertura al pubblico dei servizi igienici che dovranno essere puliti dopo ciascun utilizzo. I lavandini saranno dotati di dispenser con sapone liquido e rotolo di carta per asciugare le mani;**
- la fontana presente all'interno della Villa Pepoli sarà spenta durante gli orari di apertura ed accesa durante gli orari di chiusura (per garantire comunque il ricambio dell'acqua e la pulizia della vasca);
- l'ingresso alla Villa Pepoli può essere permesso nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, ad eccezione delle persone conviventi della stessa famiglia, dunque a condizione che nella routine di vita condividano già lo stesso tetto. I minori devono essere necessariamente accompagnati da genitori e/o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura. Possono avere accesso anche persone non completamente autosufficienti ma con accompagnatore:
- è consentito l'ingresso al Santuario della Madonna di Trapani con uscita sul piazzale di via C.A. Pepoli;
- **E' consentito l'accesso al Museo Regionale Pepoli negli orari di apertura della stessa Villa Pepoli**

6. TUTELA AMBIENTALE

A) MODIFICARE il disposto della OS n.75/2020 per come a seguire:

disporre in capo alla Società Energetikambiente s.r.l., fino a nuova disposizione, di proseguire l'attività di disinfestazione e sanificazione del Cimitero comunale, Ville comunali, Mercato del Pesce, e campo Coni con

utilizzo di prodotti chimici a base di sali quaternari d'ammonio e/o ipoclorito di sodio giusto nulla-osta della locale ASP n. 9 di Trapani prot. n. 31339 del 12.03.2020

B) CONFERMARE quanto autorizzato con precedenti Ordinanze Sindacali in merito all'attivazione del servizio dei CCR mobili e l'apertura al pubblico del CCR fisso sito sul Lungomare Dante Alighieri, con onere di disinfezione e sanificazione giornaliera in capo al soggetto gestore Energetikambiente s.r.l che ne detiene l'autonoma e responsabile gestione, anche nel rispetto delle indicazioni precauzionali ulteriormente fornite dall'Esperto epidemiologo e che di seguito si riportano, **modificando le giornate e orari di apertura per come a seguire:**

il CCR fisso di Lungomare Dante Alighieri osserverà i seguenti orari di apertura:

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 14,30 alle ore 20.00

Sabato: dalle ore 7.30 alle ore 13.00

-Misure organizzative integrative (autonoma e responsabile gestione Energetikambiente srl):

- gli utenti entreranno al CCR in auto con presenza di n.1 persona per ciascuna auto;
- il numero massimo di auto in entrata allo stato è di 8 autovetture (eventualmente aumentabili da parte del soggetto gestore, in rapporto ai posti auto disponibili nel piazzale ed ai vari check-in fruibili, fermo restando l'assoluto divieto di assembramento) che sosterranno il tempo strettamente necessario alle operazioni di pesa e scarico;
- una volta all'interno del piazzale gli utenti indosseranno proprie mascherine (chirurgiche o di "comunità" e non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa) e guanti monouso, atteso che per le operazioni si utilizzano carrelli comuni;
- gli utenti, al momento della pesa, si metteranno in fila con distanza almeno di 1 metro l'uno dall'altro e quindi si recheranno al deposito dei rifiuti negli appositi cassoni;
- finite le operazioni gli utenti toglieranno i guanti monouso e li depositeranno in appositi contenitori che saranno loro segnalati dagli operatori;
- l'ingresso al piazzale avviene dal Lungomare Dante Alighieri e l'uscita dal varco di via della Pace;
- i flussi di entrata ed uscita saranno regolati da n.1 operatore per ciascun varco;
- gli operatori all'interno dell'area del CCR saranno preposti ad una sorveglianza garbata, invitando gli utenti al rispetto delle distanze di sicurezza e fornendo ogni aiuto e supporto richiesti

I CCR Mobili osserveranno i seguenti orari di apertura: -||

dalle ore 8:00 alle ore 12.00 secondo il calendario già allegato a precedenti Ordinanze

-Misure organizzative integrative (autonoma e responsabile gestione Energetikambiente srl):

- dovranno essere poste transenne mobili ai lati del cassone in modo da delimitare due corridoi di almeno un metro per differenziare un flusso in entrata e uno in uscita ;
- gli utenti indosseranno mascherine (chirurgiche o di "comunità" e non mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa);
- gli utenti osserveranno la fila mantenendo almeno un metro di distanza l'uno dall'altro e gli operatori vigileranno sull'osservanza della distanza;
- al punto di pesa sarà posto un dispenser con soluzione alcolica/gel e gli operatori, garbatamente inviteranno gli utenti a disinfettare la mani alla fine delle operazioni così come inviteranno gli stessi a mantenere la distanza di un metro durante la fila.

Il Comando della Polizia Municipale nella prima fase di riavvio dei suddetti servizi è tenuto ad assicurare idonea attività di monitoraggio.

C) Confermare, fino al termine previsto dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. Del 27/03/2020, gli effetti dell'O.S. n. 49 del 30/03/2020, che "per relationem" si richiama integralmente, avente ad oggetto "Procedure operative di dettaglio ex art. 2, comma 4 lett. e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.1/rif. del 27.03.2020 "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani seguito dell'emergenza epidemiologica da virus covid19 ".

7. CIMITERO COMUNALE

A) Confermare e prorogare **fino a nuova disposizione** quanto disposto con precedenti Ordinanze Sindacali

Per la gestione e fruizione del Cimitero Comunale si devono rispettare le seguenti regole:

- l'orario di apertura del cimitero è il seguente dalle ore 08:00 alle ore 13:00 dal Lunedì alla Domenica;
- l'ingresso al Cimitero avviene in maniera contingentata nel numero di un massimo di 100 persone alla volta e per una durata massima di permanenza di un'ora onde consentire l'alternarsi della fruibilità del Cimitero da parte di tutti i cittadini;
- entrambi gli ingressi pedonali del Cimitero saranno usati per flussi di entrata e di uscita delle persone; l'ingresso di via della Seppia sarà aperto per gli scopi specifici (es: ingresso salme o accesso di cittadini con permesso di entrare con veicolo proprio);
- agli ingressi saranno collocati i dispenser di gel/liquido per la disinfezione delle mani;
- i cittadini che si recano al Cimitero Comunale devono già indossare i dispositivi di protezione naso-bocca (mascherine chirurgiche o di "comunità"), non sarà consentito l'ingresso ai soggetti che usano mascherine con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa ;
- i cittadini devono mantenere una distanza di almeno un metro da altri cittadini non della stessa famiglia conviventi; particolare attenzione deve essere posta, dai cittadini, all'uso delle fontanelle sparse all'interno degli spazi del Cimitero, aspettando il proprio turno di approvvigionamento di acqua mantenendo la distanza di almeno un metro;
- i flussi di ingresso in entrata, e di uscita dal Cimitero (momento di potenziale assembramento nell'utilizzo dei luoghi cimiteriali) saranno gestiti dalla presenza di tre operatori, anche volontari, per ciascun ingresso; gli stessi operatori avranno il compito di far rispettare il contingentamento degli accessi, il distanziamento sociale di almeno due metri in entrata ed in uscita, il comportamento e la vigilanza;
- all'interno del Cimitero, gli operatori eserciteranno un "controllo garbato" del rispetto del distanziamento sociale, intervenendo, qualora opportuno, per richiamare chi dovesse trovarsi nelle condizioni di non rispettarlo;
- l'ingresso al Cimitero può essere permesso nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, ad eccezione delle persone conviventi della stessa famiglia, dunque a condizione che nella routine di vita condividano già lo stesso tetto;

B) Sono, altresì, concesse all'interno del Cimitero, in sintonia con quanto contemplato dall'art.1, lettera i) del D.P.C.M. 26/04/2020, "le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 persone, con funzioni da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"; sono possibili anche le celebrazioni all'interno della Chiesa del Cimitero a condizione che vengano rispettate le prescrizioni adottate a livello nazionale per quanto attiene i luoghi di culto.

C) Per le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa esumazioni ed estumulazioni, le stesse saranno effettuate previa delimitazione ed interdizione dell'area in cui si svolgono tali operazioni e con la presenza dei soli congiunti prossimi che rispetteranno le misure precauzionali (distanza di sicurezza e mascherina chirurgica o di " comunità" e non con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa);

D) Confermare fino a nuova disposizione, l'accesso delle salme al cimitero, anche provenienti da altri comuni, che verrà assicurata dal lunedì al sabato, esclusi domenica e giorni festivi con modifica negli orari, da intendersi i seguenti: **dalle ore 10,00 alle ore 15,30**

Onerare il Dirigente del 1° Settore Ufficio di Stato Civile e Anagrafe di sospendere l'autorizzazione al trasporto delle salme presso il cimitero comunale in orari diversi da quello superiormente individuato

8. ALTRI SERVIZI

A) Confermare gli effetti dell'O.S. n. 48 del 26/03/2020, che si richiama integralmente, avente ad oggetto "Emergenza coronavirus COVID-19 - Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile" fino a dichiarata cessazione dell'emergenza;

B) Regolamentare con apposito Decreto la graduale riapertura delle sedi comunali

9. MOBILITA'

Confermare, per la società partecipata ATM il limite dell'accesso sui mezzi di trasporto pubblico urbano ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi, la delimitazione dello spazio riservato al conducente del mezzo nonché tutte le misure organizzative per il rispetto dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in materia;

10. DISPOSIZIONI COMPLESSIVE

CONFERMARE fino a nuova disposizione quanto segue:

In ogni luogo pubblico in cui non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro tra persone ed, a maggior ragione, in presenze di condizioni climatiche avverse (es. forte vento, condizione naturale che favorisce lo spostamento delle goccioline di saliva a distanza superiore a mt.1), è fatto obbligo a ciascuno di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o di “comunità” non con valvola perché tali mascherine proteggono solo chi le indossa). In ogni caso, permane l’obbligo di cui all’OPRS n.22/2020 di portare con sé la mascherina chirurgica o di “comunità” da indossare alla bisogna in caso di impossibilità a rispettare i limiti di distanziamento sociale di cui sopra. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L’uso delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio quali il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani;

I Dirigenti Responsabili dei vari Settori Comunali, ciascuno per le parti di propria competenza, sono onerati di vigilare sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza, così come specificate nelle relazioni dell’Esperto epidemiologo avvalendosi anche del dipendente incaricato (c.detto Covid manager), per quei Settori che sono stati chiamati ad individuarlo, e ciò per l’esecuzione e il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali che regolano la suddetta materia anche alla luce degli aggiornamenti dei documenti-protocollo valutazione dei rischi nell’ambito dei rispettivi comparti gestionali e funzionali nonché dei protocolli condivisi di cui in allegato al DPCM del 17/05/2020 e dei protocolli stipulati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e di disporre altresì affinché ciascun sito, aperto alla pubblica fruizione, sia dotato di adeguati contenitori nei quali riporre le mascherine ed i guanti usati;

In applicazione dei protocolli stipulati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione nonché delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori di cui all’ 6 al DPCM 26/04/2020, **delle Linee guida del 09 e 11 giugno 2020 sezione Uffici aperti al pubblico e del DVR**

•Il Dirigente del III Settore, Arch.Vincenza Canale, già incaricata quale Datore di lavoro, **mantiene** anche l’incarico di Referente Aziendale per la gestione dell’emergenza COVID19 con onere di provvedere all’approvvigionamento dei DPI necessari a salvaguardare la salute dei lavoratori ;

•Il Dirigente del VII Settore, Arch.Rosalia Quatrosi è onerata, anche avvalendosi di propri collaboratori, della predisposizione del “Registro di controllo per la pulizia/sanificazione” di tutti i locali comunali disponendo anche per l’attento controllo e vigilanza

Il Servizio di Polizia Municipale ed il Settore Territorio e Ambiente potenzieranno i servizi di vigilanza e monitoraggio territoriale e ambientale tanto ai fini della sicurezza sanitaria quanto igienico-sanitaria e ambientale (anche al fine di evitare che i cittadini non depositino i DPI:guanti e mascherine) negli appositi contenitori e nei cestini dislocati nella città, nonché porre argine all’abbandono indiscriminato di rifiuti), anche a mezzo di volontari di Protezione Civile, Ambientali o Socio Sanitari nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di rimborsi spese;

La Protezione Civile ed i Volontari di Protezione Civile provvederanno per la gratuita consegna di mascherine ai cittadini sprovvisti onde favorire l’accesso ai luoghi/servizi pubblici, fino alla consegna di mascherine da parte della Protezione Civile regionale, comunque fino ad esaurimento disponibilità correnti;

Il servizio di Supporto Sindaco e Giunta si adopererà per sostenere ed integrare, anche in sede locale, la campagna nazionale o regionale di prevenzione socio-sanitaria, attraverso i locali mezzi tv e radio oltre che con altri mezzi idonei a coprire in maniera capillare l’attenzione di tutti i cittadini;

Specificare restano ferme altresì tutte le disposizioni e adempimenti già impartite con precedenti Ordinanze e Disposizioni in capo ai Dirigenti e da attivare, di concerto, ove necessario, con la Polizia Municipale e con il Dirigente del III Settore in qualità di Datore di Lavoro, per quanto attiene l’adozione di ogni misura organizzativa necessaria a prevenire il contagio da COVID19 e ad evitare assembramenti.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso a cura del Responsabile di P.O. Servizi di Supporto Sindaco e Giunta
Al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19,

All' ANCI Sicilia,

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Trapani

Al Questore di Trapani;

Al Comando Provinciale Carabinieri Trapani;

Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Trapani;

All'ASP di Trapani – Dipartimento Prevenzione;

Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Al Segretario Generale;

Alle OO.SS;

All'ufficio sito internet del Comune per la pubblicazione in Albo Pretorio on line e per la massima divulgazione attraverso appositi comunicati stampa

E che, per l'esecuzione sia trasmesso :

Ai Dirigenti per gli adempimenti gestionali ed organizzativi necessari a garantire il rispetto delle regole di sicurezza al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al Datore di Lavoro;

Alla Ditta Energetikambiente;

Alla Feder.Agri-Trapani;

Alla Coldiretti-Trapani

Alla Confesercenti-Trapani

Al Comando della Polizia Municipale;

Agli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria e a chi compete o è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

COMUNICA in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, alla presente Ordinanza si procederà ad applicare le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 90 giorni, ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on- line del Comune di Trapani.

Trapani, lì 12/06/2020

IL FUNZIONARIO
SCARINGI RITA



IL SINDACO

TRANCHIDA GIACOMO

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 12/06/2020